TERMINI PROCESSUALI

Per assicurare che il processo si svolga ordinatamente e proceda verso lo scopo della pronuncia della decisione finale, la legge assoggetta le attività delle parti a termini che implicano ***vincoli di tempo per il loro compimento ex art 152 comma 1 cpc*:**

“*I*[*termini*](https://www.brocardi.it/dizionario/3775.html)*per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di*[*decadenza*](https://www.brocardi.it/dizionario/3776.html)*, soltanto se la legge lo permette espressamente.*

*I termini stabiliti dalla legge sono*[*ordinatori*](https://www.brocardi.it/dizionario/3778.html)*, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente*[*perentori*](https://www.brocardi.it/dizionario/3777.html)*.”*

Esistono varie tipologie di termini:

* ***Termini legali***: ***previsti direttamente dalla legge*** (= termine di 10 gg per la costituzione dell’attore prevista ex art 165 c.p.c )
* ***Termini giudiziali: fissati dal giudice solo se la legge lo consente espressamente*** (= il termine per l’integrazione del contradditorio nel litisconsorzio necessario ex art 102 c.p.c. “*se la decisione deve pronunciarsi in confronto di più*[*parti*](https://www.brocardi.it/dizionario/3566.html)*, queste debbono agire o essere convenute nello*[*stesso processo*](https://www.brocardi.it/dizionario/763.html)*. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il*[*giudice*](https://www.brocardi.it/dizionario/3567.html)*ordina l'integrazione del*[*contraddittorio*](https://www.brocardi.it/dizionario/4237.html)*in un*[*termine perentorio*](https://www.brocardi.it/dizionario/3777.html)*da lui stabilito*”).
* ***Termini acceleratorii/finali:*** sono ***diretti ad assicurare che l’atto processuale sia compiuto non oltre un certo lasso di tempo*** (= ex art 165 cpc costituzione dell’attore non oltre 10 gg, ergo entro 10 gg)
* ***Termini dilatori/iniziali:*** diretti ad assicurare che ***l’attività si svolga non prima di un certo momento,*** volendo salvaguardare l’esigenza che trascorra un intervallo di tempo minimo fra 2 attività. (= intervallo di 90 gg che deve decorrere fra la notifica dell’atto di citazione al convenuto e la prima udienza ex art 163 bis c.c.; si tratta di un termine dilatorio teso a garantire al convenuto di godere di un tempo minimo per poter predisporre le proprie difese)
* ***Termini perentori: alla loro scadenza consegue la decadenza dal potere processuale di compiere l’atto, tanto che non possono essere prorogati o abbreviati dal giudice neppure se vi è accordo fra le parti. Ex art 153 comma 1 cpc* “***I*[*termini perentori*](https://www.brocardi.it/dizionario/3777.html)*non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.*
* ***Termini ordinatori:*** caso opposto al perentorio; ***può essere prorogato o abbreviato dal giudice, anche d’ufficio, purchè ciò avvenga prima della scadenza.*** ***Ex art 152 comma 2* cpc “***I termini stabiliti dalla legge sono*[*ordinatori*](https://www.brocardi.it/dizionario/3778.html)*, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente*[*perentori*](https://www.brocardi.it/dizionario/3777.html)*”.*
* ***La differenza fra i 2 termini (perentorio- ordinatorio) parrebbe consistere nella******prorogabilità prima della scadenza***: tendenzialmente l’inosservanza di un termine ordinatorio non comporta alcuna estinzione o decadenza, se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice, ma solo delle conseguenze svantaggiose venutasi a creare con la decorrenza del termine (ergo, oneri ulteriori che rendono più gravoso l’esercizio del potere).

Ad esempio, considerando il termine di 10 gg imposti all’attore per la costituzione in giudizio, si ricava dagli art 171 e 307 c.p.c. comma 1 che alla scadenza di tale termine non consegue l’impossibilità dell’utile costituzione, la quale l’attore può ancora compiere infatti sino alla prima udienza, se il convenuto si è tempestivamente costituito; oppure, in mancanza, notificando un atto di riassunzione della causa entro un termine di 3 mesi.

Parimenti, se il giudice ha ordinato di notificare l’atto di impugnazione della sentenza ai litisconsorti facoltativi ex art 332 cpc entro un determinato termine (previsto dall’art 325-327 cpc), il mancato rispetto del termine non determina alcuna decadenza a carico della parte onerata, ma solo la sospensione del processo per il tempo previsto dalla legge.

* ***La sanzione della decadenza si applica non in ragione della scadenza di un termine temporale perentorio, ma in ragione dell’avvenuto superamento di una fase processuale che la legge indica come limite oltre il quale l’atto non può più essere compiuto validamente*.**

Ad esempio, la proposizione del regolamento di giurisdizione non è soggetta ad uno specifico termine, ma esso non può essere proposto oltre il momento in cui il giudice ha deciso la causa ex art 41 comma 1 cpc.

* ***Si parla di preclusione e non di decadenza (la distinzione appare terminologica dal momento che entrambe sono soggette alla medesima disciplina).***

***Ex art 155 comma 2 c.p.c se la durata del termine è fissata in mesi o anni, si osserva il calendario comune e non contano i giorni di cui i mesi o gli anni sono composti.*** Ad esempio, se un termine è di 6 mesi e decorre dal 30 settembre, esso verrà a scadere nell’ultimo giorno del sesto mese successivo, ossia il 31 marzo.

***Per i termini a giorni, vale la regola per cui non si computa il giorno iniziale (dies a quo) mentre si computa il giorno finale (dies ad quem) ex art 155 comma 1 cpc e per i termini ad ore si escludono le ore iniziali.***

Ad esempio, se i 30 gg decorrono dal 30 aprile, questo giorno non si computa e il termine verrà a scadere il 30 maggio, che sarà l’ultimo giorno utile per il compimento dell’atto.

***Se la legge precisa che il termine debba intendersi come libero, come è sovente nel caso dei termini dilatori, non vanno computati allora né il giorno iniziale né finale (ovvero non prima di un certo momento).***

Ad esempio, il termine dilatorio di 90 gg fra la notifica della citazione e la data della prima udienza è qualificato come libero dalla legge e dunque decorre dal giorno successivo alla notifica e viene a scadere il giorno prima della data d’udienza in modo da garantire che esso sia un intervallo effettivo di 90 gg.

***Termini perentori progressiv****i* ***sono da calcolarsi in avanti, mentre i termini a ritroso da calcolarsi come periodo massimo che deve trascorrere prima di una certa data come momento ultimo per compiere l’atto*.**

Ad esempio, un termine a ritroso è quello stabilito dalla legge per la tempestiva costituzione del convenuto che deve avvenire non oltre 20 gg prima della data della prima udienza. ***La distinzione rileva perché in questi casi vale come dies a quo (data dell’udienza che non si computa) il giorno più lontano nel tempo e come dies ad quem di scadenza il giorno più vicino (ventesimo giorno antecedente all’udienza).***

***I giorni festivi non hanno rilevanza se sono interni alla durata del termine (= i giorni di domenica interi ad un termine di 30 gg). Se il giorno festivo coincide con la scadenza finale essa è prorogata di diritto al giorno successivo non festivo***. Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno-> ***sospensione feriale dei termini*:** se un termine in avanti dovesse scadere durante il periodo feriale non si computano i giorni compresi in tale periodo e il termine riprende a decorrere dal 1° settembre, andando solo i giorni successivi a tale data ad aggiungersi a quelli decorsi prima del 1° agosto. Se invece un termine in avanti iniziasse a decorrere durante il periodo feriale, il suo dies a quo viene direttamente rinviato il 1° settembre.

***I termini perentori non possono essere prorogati e la loro scadenza determina l’applicazione della sanzione della decadenza, rendendo invalido l’atto compiuto dopo tale momento***.

Soccorre la ***possibilità della rimessione in termini ex art 153 comma 2 c.p.c.: “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini, che concederà la rimessione sulla base della prova dell’impedimento addotto dalla parte****”.*